

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Ecomuseo Vajont: continuità di vita APS

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle leggi regionali in vigore, nel Comune di Erto e Casso, una associazione culturale non riconosciuta, non a scopo di lucro denominata "Ecomuseo Vajont: continuità di vita APS", di seguito indicata per brevità come Associazione, già fondata il 26 maggio 2007 con la denominazione di "Associazione Ecomuseo Vajont: continuità di vita onlus".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Erto e Casso presso la biblioteca comunale in Via 9 ottobre 1963 n. 4.

Con deliberazione del proprio Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del territorio comunale non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Costituzione - Ambito territoriale – Attività

L'Associazione riunisce tutte le persone fisiche, enti del Terzo settore e senza scopo di lucro, che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela dell'Associazione mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali della comunità di Erto e Casso. Il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I suoi soci operano a favore della medesima secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e trasparenza dei bilanci. La possibilità di associarsi è garantita a tutti i cittadini che ne condividano i principi. L'Associazione è apolitica e apartitica.

Art. 3 Scopi

L'Associazione ha una specifica finalità di:

- valorizzare il territorio Comunale di Erto e Casso in tutti i suoi aspetti umani, storici, linguistici, naturalistici con particolare attenzione al paesaggio quale sintesi dell'evoluzione del rapporto uomo ambiente;
- promuovere la qualità della vita della comunità di Erto e Casso e dei suoi ospiti;
- assicurare la memoria e la corretta interpretazione degli eventi legati al 9 ottobre 1963, in stretta collaborazione con la Pro Loco di Erto e Casso e con le altre Associazioni presenti sul territorio. La memoria del Vajont va considerata unitariamente con le comunità che hanno subito la tragedia e con quelle nate in conseguenza della stessa;

- la conoscenza ed i modelli operativi e didattici acquisiti con l'attività, possono essere applicati in altri territori a vantaggio di altre comunità.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, lettere e), f), i), k) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione può effettuare:

1. Attività di ricerca scientifica, conservazione e comunicazione;
2. Progettazione, allestimento e gestione di mostre e musei;
3. Raccolte di dati e di campioni, naturali e antropici, scavi archeologici e paleontologici (fatte salve le autorizzazioni ministeriali);
4. Raccolta di testimonianze materiali ed immateriali;
5. Attività di formazione, aggiornamento ed informazione per scuole di ogni ordine e grado e per ogni tipo di pubblico;
6. Può produrre, acquisire, vendere libri, opuscoli, dispense, poster, filmati, siti internet e gadget. Al riguardo si avrà cura di incrementare le attività tradizionali anche con nuove realizzazioni pur potendosi ricorrere in caso di necessità a materiali non prodotti direttamente sul posto;
7. Può coordinare servizi logistici, di trasporto, vitto e alloggio.

L'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni – anche in convenzione – con le cooperative, le associazioni, anche di volontariato e gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione; in modo specifico con le Pro Loco, i Comuni, il Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, l'ENEL, il FAI, le Università, i Musei ed altri Enti anche non appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 Associati

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) APS, numero minimo stabilito dall'art. 35, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati ordinari;
- b) associati sostenitori;

c) associati onorari.

Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere soci tutti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione.

Sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono associati onorari gli associati che vengono denominati tali dall'Assemblea, per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

Art. 5 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Tutti gli associati hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- b) a essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione (con esclusione dei soci onorari);
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- d) a ricevere la Tessera dell'Associazione;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione;
- f) a frequentare i locali dell'Associazione;
- g) a fruire dei servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le sue attività.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione;
- b) versare la quota associativa all'Associazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

Art. 6 Ammissione e perdita della qualifica di associato

L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito di specifica domanda scritta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte e delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'iscrizione nel libro dei soci decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio direttivo. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà ai sensi dell'art. 320 del Codice Civile. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell'associato che violano lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico (qualora nominato);
- il Collegio dei revisori legali dei conti (qualora nominato);
- Organo di controllo (qualora nominato).

Art. 8 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

E' previsto l'intervento all'Assemblea anche mediante i mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- h) delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente a mezzo avviso almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata AR, fax, PEC o e-mail (previamente indicata dai soci) o altri mezzi di telecomunicazione, spedita/divulgata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o sul sito web.

Ogni socio, in regola con la quota sociale, ha diritto ad un solo voto e può essere delegato da non più di due soci.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art.10 Validità dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art.11 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio è nominato dall'Assemblea e la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Esso dura in carica 3 (tre) anni. I componenti del Consiglio direttivo, che variano da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore, ad un comitato esecutivo o a un direttore. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio può disporre che agli amministratori cessati subentrino i primi candidati non eletti. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio. In ogni caso le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni, decadono alla scadenza dei tre anni.

Art. 12 Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo, inoltre documentare nel consuntivo il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- d) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- e) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- f) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- g) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- h) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 13 Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiede $\frac{1}{3}$ (un/terzo) dei suoi membri. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un segretario verbalizzante.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea degli associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualifica di associato.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma precedente del presente articolo, il Vice Presidente o in subordine l'Amministratore più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, quello cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 15 Il Vice presidente

Il Vicepresidente, nominato all'interno del Consiglio direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.

Art. 16 Collegio dei revisori legali dei conti

Solamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 31, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea procede alla nomina dell'organo di revisione legale dei conti il cui membro o membri dovranno essere iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo da parte dell'Assemblea degli associati, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 18 Il bilancio e risorse economiche e finanziarie

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo nelle forme previste dall'art. 13 commi 1-2 e dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso viene predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tutte le entrate e i proventi dell'attività della Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono da 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Art. 20 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo,
- il libro delle delibere di eventuali organi di controllo, qualora nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 (trenta) giorni. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 22 Prestazioni dei volontari e delle persone retribuite

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse alla attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che

hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento dei propri scopi, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 23 Estinzione, Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci (art. 21, comma 3, Codice Civile).

Il patrimonio dell'Associazione Ecomuseo Vajont: continuità di vita APS, nei termini previsti dall'art. 9 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 24 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi nonché alle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa di settore in quanto compatibile.

Erto e Casso,

Il Segretario

Horio Giaccone Corone

Il Presidente

DeDamiari, F. L. e